

LA PREGHIERA UNIVERSALE DEI FEDELI NELLA CELEBRAZIONE UNITA DELLA MESSA E DELLA LITURGIA DELLE ORE

Julio García Martín, CMF^a y Félix Pérez López^b

Fechas de recepción y aceptación: 26 de diciembre de 2014, 9 de marzo de 2015

Riassunto: La riforma della liturgia e dei libri liturgici data dal Concilio Vaticano II è stata effettuata in tempi diversi. Nel 1970 è stato il Messale Romano con il suo ordinamento generale. L'anno successivo, la Liturgia delle Ore, che ha introdotto alcune novità per quanto riguarda al Messale, nel momento che si celebrano insieme la Messa e l'Ore Liturgiche sui riti di inizio e la preghiera dei fedeli, sostituiti dalle invocazioni del Breviario, ad eccezione dell'Ordinamento del Messale del 1975 che non ha ricevuto queste novità. Il Codice stabilisce che i sacramenti siano celebrati secondo i libri liturgici (can. 846 § 1) che ricevere la disposizione del Consiglio, nel quale sancisce di osservare fedelmente i libri liturgici, senza aggiungere, cancellare o modificare nulla di propria iniziativa. Nel anno 2000 è stato emesso un altro Ordinamento Generale del Messale Romano, che permette di modificare i riti di introduzione e conferma le intenzioni della preghiera dei fedeli in risposta alla epistola e al vangelo, senza fare alcuna citazione della sostituzione di queste intenzioni per l'invocazioni della Liturgia delle Ore. In base alle dispo-

^a Profesor emérito de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Lateranense de Roma.

Correspondencia: Via Sacro Cuore di Maria, 5. 00197 Roma. Italia.

E-mail: jugarmartin@yahoo.com

^b Defensor del Vínculo del Tribunal Diocesano de Plasencia.

Correspondencia: Calle Rodríguez Vidal, 33. 37700 (Béjar) Salamanca. España.

E-mail: fperez17@libero.it



zioni di cui sopra menzionate, si è concluso che tale sostituzione non è consentita perché la liturgia non è proprietà del celebrante né della comunità.

Parole chiave: Liturgia, libri liturgici, la preghiera universale, ordinamento generale, riti introduttivi.

Summary: The reform of the liturgy and the liturgical books set forth by the second Vatican Council has been carried out at different times. In 1970 it was the Roman Missal with its general Ordering. The following year, the Liturgy of the Hours introduced some novelties regarding the Missal, when the Mass and the Liturgical Hours on initiation rites were held together and the prayers of the faithful replaced by the Breviary invocations. But the 1975 Missal Ordering did not contain such news. The Code establishes that the sacraments are to be celebrated according to the liturgical books. The can. 846, § 1, which receives the provisions of the Council, establishes that the liturgical books are to be observed faithfully and nothing can be added, removed or modified on its own initiative. In 2000 another general Ordering of the Roman Missal was issued, which allows modifying initiation rites and confirming the intentions of the prayer of the faithful in response to the epistle and gospel without any mention of the substitution of the intentions by the invocations of the Liturgy of the Hours. According to the above provisions, it is concluded that such substitution is not allowed because the liturgy is not owned by the celebrant or the community.

Keywords: Liturgy, liturgical books, universal prayer, general ordering, initiation rites.

1. INTRODUZIONE

La celebrazione della Messa insieme con le Lodi, con l'Ora media e con i Vespri sono in generale una questione pacifica. La Messa consta delle seguenti parti: 1) Riti di introduzione, ossia introito, saluto, atto penitenziale, *Kyrie eleison*, *Gloria* e colletta; 2) Liturgia della Parola, cioè letture bibliche, *Credo* e preghiera dei fedeli; 3) Liturgia eucaristica; 4) Riti di conclusione. La liturgia delle Ore consta di: Inizio-Invitatorio, inno, salmodia, lettura breve, risposta, cantico del *Benedictus* o del *Magnificat*, invocazioni a Dio per consacrare il lavoro (lodi) o intercessioni (vespri), orazione conclusiva e congedo. Com'è possibile osservare



alcuni elementi sono coincidenti, come la lettura biblica, la preghiera dei fedeli e le invocazioni o intercessioni.

Sono due azioni liturgiche di carattere comunitario ecclesiale, anche se normalmente la presenza del Popolo di Dio è più frequente alla celebrazione della Messa. La liturgia delle Ore rappresenta un'integrazione della liturgia della Messa, perché la principale azione di Cristo è l'eucaristia dalla quale muove ogni preghiera. Questo legame di dipendenza della liturgia delle Ore dalla Messa si deve manifestare anche nella celebrazione unita con la Messa, cioè si dovrebbe seguire il principio gerarchico. In altre parole, si deve mettere in chiaro quali parti della liturgia delle Ore possono essere integrate nell'ambito teologico-ecclesiale della celebrazione eucaristica.

Per dare una risposta adeguata alla questione posta, sembra necessario approfondire il tema prendendo in considerazione i libri liturgici sulla materia anteriori al Codice del 1983, le disposizioni canoniche vigenti e le posteriori norme liturgiche di accomodamento, ovvero l'Ordinamento generale del Messale romano, l'Ordinamento della Liturgia delle Ore e il Codice di diritto canonico. D'altra parte, questo studio si deve fare secondo l'ordine cronologico delle norme, perché ciò è in corrispondenza con l'esistenza e il vigore delle leggi, cioè non si deve dimenticare che la norma posteriore abroga quella precedente (c. 20).

Questo principio legislativo è di capitale importanza in un momento di riforma delle leggi di qualsiasi natura, perché si deve cercare sempre la sicurezza giuridica. Se si tratta di materia liturgica, come nel caso della celebrazione della Messa e dei Sacramenti, che riguarda direttamente i fedeli, i quali generalmente non conoscono le leggi, allora la sicurezza giuridica si deve cercare ancora con più impegno.

2. ORDINAMENTO GENERALE DEL MESSALE ROMANO *INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI 1970*

Il Concilio ecumenico Vaticano II ordinò la riforma della Liturgia e dei libri liturgici, tra i quali il più importante è il Messale, che contiene i riti della celebrazione della Messa¹.

¹ SC 50: "L'Ordinamento rituale della messa sia riveduto in modo che apparisca più chiaramente la natura specifica delle singole parti e la loro mutua connessione, e sia resa più facile la pia e attiva par-



La revisione del Messale fu affidata a sette *coetus* o gruppi di lavoro, perché il problema era complesso e difficile. Frutto di questo lavoro furono alcuni documenti che distinguevano la liturgia della Parola dalla liturgia eucaristica², aprendo così il cammino alla normativa sulla celebrazione della Messa.

Paolo VI promulgò, per mezzo della costituzione apostolica *Missale Romanum* del 3 aprile 1969³, il nuovo testo del Messale Romano, riformato a norma dei decreti del Concilio ecumenico Vaticano II⁴. L'anno successivo, la Sacra Congregazione per il Culto Divino, su mandato dello stesso Sommo Pontefice, promulgò e dichiarò come edizione tipica mediante decreto⁵ il Messale romano con l'*Institutio generalis Missalis romani*. Il carattere legislativo di quest'Ordinamento generale è stato messo in dubbio o negato⁶ e, di conseguenza, considerato un atto particolare⁷, perché non pubblicato secondo le norme canoniche. Infatti, secondo la norma del Codice, le leggi emanate dalla Sede Apostolica erano promulgate per mezzo della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis*, a meno che, in casi particolari, non venisse stabilito un altro modo. L'entrata in vigore di tali leggi inizia dopo i tre mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale, mentre per quelle pubblicate in altro modo, dalla data espressamente

tecipazione dei fedeli. Per questo i riti. Conservata fedelmente la loro sostanza, siano resi più semplici, si sopprimano quegli elementi che col passare dei secoli furono duplicati, o meno utilmente aggiunti; alcuni elementi invece, che col tempo andarono perduti, siano ristabiliti, secondo la tradizione dei Padri, nella misura che sembrerà opportuna e necessaria”.

² Cf. SORCI, P., «Il XXX del Missale romanum di Paolo VI», in *Rivista liturgica* 87 (2000) pp. 365-367.

³ Cf. PAULUS PP. VI, «Constitutio apostolica “Missale Romanum”. Missale Romanum ex decreto Concilii Oecumenici Vaticani II instauratum promulgatur, 3.4.1969», in *AAS* 61 (1969) pp. 217-222.

⁴ Così recita testualmente l'intestazione *Missale Romanum ex decreto Concilii Oecumenici Vaticani II instauratum promulgatur*.

⁵ Cf. SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO (=SCCD), «Decretum “Celebrationis eucharisticae”. Nova editio Missalis Romani promulgatur et typica declaratur, 26.3.1970», in *AAS* 62 (1970) p. 554.

⁶ X. Ochoa indica il significato di detta *Part**. OCHOA, X., «Prolegomena», in *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae* 1, Roma 1966, p. XI-A: “Attamen documenta in hac collectione signata ut *Part.* (= *icularia*), idest ut non edita in A.A.S., difficulter gaudent vi legis universalis et generalis in sensu stricto. De iisdem potest in genere concludi, paucis omnino documentis exceptis, aut non sunt leges strictae, aut non sunt leges universales et generales”.

⁷ Legge non pubblicata nel Bollettino Ufficiale *Acta Apostolicae Sedis* ma nel Messale romano. Forse per questo OCHOA, X., *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae* 4, Roma 1974, n. 3840 col. 5761 la qualifica come *Normae part.**.



stabilita dall'autore della legge (*specialiter et expresse fuerit statuta*)⁸. Tuttavia, il decreto della Congregazione indicava il Messale come modo di pubblicazione, ma non ne determinava la data di entrata in vigore, perché essa doveva essere stabilita dalle singole Conferenze episcopali dopo aver fatto la traduzione nella propria lingua vernacola ed essere confermata dalla Sede Apostolica (*editiones, ab Apostolica Sede rite confirmatae*). Siccome la norma del Codice richiedeva una determinazione precisa della data per diventare norma obbligatoria, e tale data non è stata fissata, allora si dovrebbe dire che l'*Institutio generalis Missalis romani* non sia entrata in vigore come legge generale o universale⁹ e, in ogni caso, si potrebbe dubitare del suo vigore, ossia un vero *dubium iuris*, nel qual caso non obbliga la legge¹⁰.

Il Capitolo II, all'epigrafe III, *Le singole parti della Messa*, distingueva: A) Riti di introduzione; B) Liturgia della Parola; C) Liturgia eucaristica; D) Rito di conclusione.

2.1. I riti di introduzione

Per quanto riguarda i riti di introduzione, il n. 24 determinava che *“le parti che precedono la Liturgia della Parola, cioè l'introito, il saluto, l'atto penitenziale, il Kyrie eleison, il Gloria e l'orazione (o coletta), hanno un carattere di inizio, di introduzione e di preparazione”*.

Il testo è chiaro e determina i singoli riti. D'altra parte non fa menzione alcuna della possibilità di sostituire detti riti con la salmodia, o di sopprimere o aggiungere parti. La norma è così semplice.

Inoltre, detta norma rimanda direttamente e unicamente al libro liturgico approvato per la celebrazione della Messa, ma non ad altri libri liturgici, perché non riconosce eccezioni, o forme eccezionali.

⁸ CIC 17 c. 9: “Leges ab Apostolica Sede latae promulgantur per editionem in «actorum Apostolicae Sedis commentario officiali», nisi in casibus particularibus alius promulgandi modus fuerit praescriptus; et vim suam exserunt tantum expletis tribus mensibus a die qui «Actorum» numero appositus est, nisi ex natura rei illico obligent aut in ipsa lege brevior vel longior vacatio specialiter et expresse fuerit statuta”.

⁹ Cf. OCHOA, X., *Leges Ecclesiae ...4*, cit. n. 3840 col. 5761 la qualifica come *Normae part**.

¹⁰ Cf. CIC 17 c. 15.



Infatti, il Capitolo IV *Diverse forme di celebrazione della Messa*, riconosce tre forme: I. *Messa con il popolo*. II. *Messe concelebtrate*. III. *Messa senza il popolo*, ma prima avverte che la Messa conventuale o della comunità non comporta nessuna forma particolare di celebrazione¹¹.

La forma tipica di celebrazione ripete gli stessi riti di introduzione indicati sopra. Così disponeva il n. 86:

“Fatto questo, il sacerdote si reca alla sede. Terminato il canto d’ingresso, tutti in piedi, sacerdote e fedeli, fanno il segno della croce. Il sacerdote dice: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo (In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti); il popolo risponde: Amen. Poi, rivolto al popolo, e allargando le braccia, il sacerdote lo saluta con una delle formule proposte. Egli stesso, o un altro ministro idoneo può fare una breve introduzione alla Messa del giorno”.

E il n. 87 disponeva: *“Dopo l’atto penitenziale, si dicono il Kyrie eleison e il Gloria, secondo le rubriche”.*

2.2. La preghiera universale

Sulla preghiera universale, il n. 45 stabiliva le diverse intenzioni: *“Nella preghiera universale, preghiera dei fedeli, il popolo, esercitando la sua funzione sacerdotale, prega per tutti gli uomini. È conveniente che nelle Messe con partecipazione di popolo vi sia normalmente questa preghiera, nella quale si elevino suppliche per la santa Chiesa, per i governanti, per coloro che si trovano in necessità, per tutti gli uomini e per la salvezza di tutto il mondo”.*

¹¹ Il n. 76 dell’*Institutio generalis Missalis romani* dice “Tra le Messe celebrate da determinate comunità, particolare importanza ha la Messa conventuale, che è parte dell’Ufficio quotidiano, come pure la Messa della “comunità”. E sebbene queste Messe non comportino nessuna forma particolare di celebrazione, tuttavia è quanto mai conveniente che siano celebrate con il canto, e (...)”. (cf. SCCD, «Institutio Generalis Missalis Romani, 26.3.1970», in OCHOA, X., *Leges Ecclesiae* 4, cit. n. 76 coll. 5773).



E il n. 46 determinava: “*La successione delle intenzioni sia ordinariamente questa: a) per le necessità della Chiesa; b) per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo; c) per quelli che si trovano in difficoltà; d) per la comunità locale.*”

Tuttavia in qualche celebrazione particolare, per esempio nella Confermazione, nel Matrimonio, nelle Esequie, la successione delle intenzioni può variare adattata maggiormente alla circostanza particolare”.

Ai sensi di questa norma, il contenuto delle intenzioni non deve, e non può, essere cambiato, ma può essere soltanto variata la successione in casi particolari poiché si tratta di preghiera universale della Chiesa e non di atto devozionale particolare: la liturgia cioè non è un atto privato. In altre parole, la celebrazione liturgica non è lasciata all'arbitrio o all'ispirazione carismatica che dir si voglia, di ciascuno.

Il n. 47 determina poi la funzione del sacerdote, del diacono e quella dei fedeli.

2.3. *L'inno del Benedictus o del Magnificat*

Per quanto riguarda la questione posta, l'antifona e la recita dell'inno del *Benedictus* così come l'inno del *Magnificat*, devono aver luogo dopo la comunione nella terza parte della Messa, cioè nella Liturgia eucaristica. A tal proposito il n. 56, j): “*Ultimata la distribuzione della comunione il sacerdote e i fedeli, secondo l'opportunità, pregano per un po' di tempo in silenzio. Si può anche far cantare da tutta l'assemblea un inno, un salmo o un altro canto di lode”.*

Ai sensi di questa norma è possibile cantare il *Benedictus* o il *Magnificat* secondo l'opportunità; tuttavia essa non dice che tale inno sia obbligatorio, come sarebbe nel caso in cui alla Messa fossero unite le Lodi o i Vespri, perciò non dice neanche che tale inno debba essere accompagnato dall'antifona propria della Liturgia delle Ore. In altre parole, l'inno summenzionato può essere cantato, ma la norma non lo prevede come parte integrante né delle Lodi né dei Vespri unite alla Messa, quindi neanche questa norma riconosce espressamente la possibilità di unire le Lodi o i Vespri alla Messa.

In tal senso, il n. 121 riafferma detta possibilità, ma non ne impone l'obbligatorietà.



3. ORDINAMENTO GENERALE DELLA LITURGIA DELLE ORE

Come sopra indicato, dopo l'Ordinamento generale del Messale romano fu pubblicato l'Ordinamento della Liturgia delle Ore.

Il libro della *Liturgia delle Ore* venne approvato da Paolo VI con la Costituzione apostolica *Laudis canticum*, del 1 novembre 1970¹²; l'anno seguente la Sacra Congregazione per il Culto Divino pubblicò con un decreto il libro sulla Liturgia delle Ore¹³ e nello stesso giorno stabilì l'*Institutio generalis de Liturgia Horarum*, cioè l'*Ordinamento generale della Liturgia delle Ore* con un altro decreto¹⁴. È da notare che quest'Ordinamento generale non fu pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis*, e d'altra parte il decreto non stabiliva una data di entrata in vigore di detto Ordinamento, perciò esso è stato considerato un decreto particolare¹⁵ e non una legge che riguarda tutta la Chiesa. Anche a quest'Ordinamento generale si applica quanto è stato detto sull'Ordinamento generale del Messale romano: si dubita del suo vigore legislativo, cioè si tratta di un vero *dubium iuris*.

Nel Capitolo II *La santificazione del giorno ossia le varie ore liturgiche* l'epigrafe VII *Modo di unire le Ore dell'Ufficio con la Messa o tra di loro quando si ritiene opportuno* disciplina la questione menzionata sopra sull'unione delle Lodi, dell'Ora media e dei Vespri alla Messa.

Circa l'unione delle Lodi alla Messa il n. 94 dispone in questi termini:

“Quando le lodi mattutine, celebrate in coro o in comune, precedono immediatamente la Messa, l'azione liturgica può incominciare o dal versetto iniziale e dall'inno delle Lodi, specialmente nei giorni feriali, o dal canto dell'introito con la processione d'ingresso e il saluto del celebrante, specialmente nei giorni festivi, omettendo nel caso, uno dei due riti iniziali.

¹² Cf. PAULUS PP. VI, «Constitutio Apostolica “*Laudis canticum*”. Officium divinum ex decreto Concilii Oecumenici Vaticani II instauratum promulgatur, 1.11.1970», in *AAS* 63 (1971) pp. 527-535.

¹³ Cf. SCCD, «Decretum “*Horarum Liturgia*”. Latina editio libri Liturgiae Horarum iuxta ritum Romanum evulgatur et typica declaratur, 11.4.1971», in *AAS* 63 (1971) p. 712.

¹⁴ Cf. SCCD, «Institutio generalis de Liturgia Horarum, 11.4.1971», in OCHOA, X., *Leges Ecclesiae* ...4, cit. n. 3967 coll. 6023-6045.

¹⁵ X. Ochoa la qualifica come *Decretum part.** (cf. SCCD, «Institutio generalis de Liturgia Horarum, 11.4.1971» cit. n. 3967 coll. 6023-6045)



Quindi si prosegue con la salmodia delle Lodi, come al solito, fino alla lettura breve esclusa. Dopo la salmodia, omissa l'atto penitenziale, e, secondo l'opportunità, il «Signore, pietà», segue, a norma delle rubriche, il «Gloria a Dio nell'alto dei cieli» e il celebrante dice l'orazione della Messa. Poi si continua con la liturgia della parola nel modo consueto.

L'orazione universale si fa al momento e nella forma consueta della Messa. Tuttavia, nei giorni feriali, nella Messa del mattino, invece del formulario quotidiano della preghiera universale si possono dire le invocazioni delle Lodi.

Dopo la comunione con il suo proprio canto, si canta il *Benedictus* con la rispettiva antifona delle Lodi, quindi si dice l'orazione dopo la comunione e tutto il resto come al solito”.

Sull'Ora media dispone il n. 95 senza fare menzione alle invocazioni. Il n. 96 stabilisce che “i *Vespri*, che precedono immediatamente la Messa, si possono unire ad essa allo stesso modo delle Lodi mattutine”. Il n. 98 esclude di regola l'unione dell'Ufficio delle Letture alla Messa, ma lo consente la notte di Natale¹⁶.

Non c'è dubbio alcuno che il testo del n. 94 è in merito molto chiaro, così come il testo del n. 96. Infatti, il n. 94 riconosce che quando “le Lodi mattutine (...) precedono immediatamente la Messa”, l'inno delle Lodi può esser cantato al posto dell'introito, e ugualmente, la salmodia delle Lodi può sostituire l'atto penitenziale. Questi sono riti iniziali.

Poi, il n. 94 determina che continua “la liturgia della Parola nel modo consueto”, cioè secondo le norme stabilite dall'*Ordinamento generale del Messale romano*. Tuttavia il testo di detto numero ammette le invocazioni delle Lodi al posto di quelle del Formulario ordinario nei giorni feriali, ma non è obbligatorio. Di conseguenza, il testo considera che tale sostituzione è proibita nelle domeniche e nei giorni festivi. Infine, il n. 94 permette la recita del *Benedictus* e la corrispondente antifona dopo la comunione. In sintesi, secondo il n. 94 l'inno della Liturgia delle Ore può sostituire l'introito della Messa. Ugualmente la salmodia può sostituire l'atto penitenziale, così come le invocazioni della Liturgia delle Ore possono sostituire la preghiera universale. Invece, la recita del *Benedictus* non ha un carattere sostitutivo.

¹⁶ Nel caso eccezionale, secondo il n. 98 “subito dopo la seconda lettura dell'Ufficio con il suo responsorio, omissa tutto il resto, ha inizio la Messa dall'inno «Gloria a Dio nell'alto dei cieli», se si deve dire, altrimenti dall'orazione”.



Come appare evidente da questa norma è possibile desumere due conseguenze. La prima è che l'unione delle Lodi alla Messa riguarda tre parti diverse di essa, ovvero i riti di introduzione, la Liturgia della Parola e la Liturgia eucaristica. La seconda conseguenza è che detta possibilità è subordinata alla disciplina stabilita dall'Ordinamento generale del Messale. Ciò vuol dire che le norme stabilite per la celebrazione della Messa prevalgono su quelle che regolano la Liturgia delle Ore e, per risolvere la questione, è quindi necessario conoscere bene le disposizioni riguardanti la celebrazione della Messa.

D'altra parte, bisogna tenere conto che tutte queste norme devono essere accomodate al Codice di diritto canonico promulgato da Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983, ed entrato in vigore il 27 novembre dello stesso anno¹⁷. In proposito occorre notare che la legislazione del Codice ha richiesto l'accomodamento, o adeguamento, dei libri liturgici, tra i quali il Messale romano, che determina i riti da osservarsi nella celebrazione della Messa.

È interessante far notare che questi numeri dell'Ordinamento della Liturgia delle Ore introducono una novità normativa rispetto all'Ordinamento generale del Messale. Tale novità legislativa potrebbe essere messa in dubbio dal punto di vista giuridico. Innanzitutto conviene sapere se si tratta di una vera legge¹⁸, e se come tale sia entrata in vigore¹⁹, e poi, se essa possa introdurre una deroga in una legge di natura superiore.

Da quanto esposto, le questioni che si devono affrontare riguardano le norme liturgiche del Codice, le norme dell'Ordinamento generale del Messale romano sui riti di introduzione e sulla preghiera universale.

4. SECONDA *EDITIO TYPICA* DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEL MESSALE ROMANO *INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI 1975*

L'Ordinamento generale del Messale romano del 1970 fu riveduto, arricchito da nuovi testi e pubblicato per ordine di Paolo VI come seconda edizione tipica, nel 1975. Così recitava il Decreto di promulgazione:

¹⁷ Cf. JOANNES PAULUS PP. II, «*Codex iuris canonici*, 25.1.1983», in *AAS* 75-II (1983) pp. 1-317.

¹⁸ Cf. OCHOA, X., «Prolegomena» *cit.* p. XI-A (cf. supra nota 6).

¹⁹ Cf. CIC 17 c. 9.



“Dovendosi di nuovo stampare il Messale Romano, si sono introdotte variazioni e aggiunte, perché questa nuova edizione risponda ai documenti pubblicati dopo la prima edizione del 1970”²⁰.

Occorre notare che né questo decreto né le variazioni e aggiunte furono pubblicati negli *Acta Apostolicae Sedis*, perciò si applicano ad essi le osservazioni fatte all’Ordinamento generale del 1970.

I documenti ai quali si riferisce sono i seguenti: in primo luogo c’è il Motu proprio *Ministeria quaedam* di Paolo VI, del 15 agosto 1972²¹; in seguito, le varie disposizioni della S. Congregazione per il Culto Divino, come l’istruzione *Liturgicae instaurationes*, del 5 settembre 1970²², per la corretta esecuzione della Costituzione sulla sacra liturgia *Sacrosanctum Concilium*; in ultimo la Lettera circolare *De Precibus eucharisticis* del 27 aprile 1973²³ alle Conferenze episcopali.

Tuttavia, appare opportuno e conveniente far notare che questo secondo Ordinamento generale non ha preso in considerazione il libro della Liturgia delle Ore con la novità segnalata, e, di conseguenza, non ha introdotto nessuna variazione sulla materia oggetto di approfondimento, nonostante tutto²⁴.

²⁰ La S. Congregazione per il Culto Divino non ha pubblicato negli *AAS*, né questo decreto, né le “Variationes Missalis Romani. I. Ad Institutionem generalem. II. Ad normas de anno liturgico et de calendario”, che qualifica come *Decretum part.** (cf. SCCD, «De editione typica altera Missalis Romani, cum Variationibus et additamentis inductis, 27.3.1975», in OCHOA, X., *Leges ecclesiae post Codicem iuris canonici editae* 5, n. 4370 coll. 7009-7012).

²¹ Cf. PAULUS PP. VI, «Litterae Apostolicae Motu proprio datae “*Ministeriam quaedam*”. Disciplina circa Primam Tonsuram, Ordines Minores et Subdiaconatum in Ecclesia Latina innovatur, 15.8.1972», in *AAS* 64 (1972) pp. 529-534.

²² Cf. SCCD, «Instructio “*Liturgicae instaurationes*”, tertia ad Constitutionem de Sacra Liturgia recte exsequendam, 5.9.1970», in *AAS* 62 (1970) pp. 692-704.

²³ Cf. SSCD, «Littera ad Conferentiarum Episcopaliū Praesides de Precibus eucharisticis, 27.4.1973», in *AAS* 65 (1973) pp. 340-347.

²⁴ Tuttavia la CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, nel *Messale romano riformato a norma del decreto del Concilio ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI*, Libreria Editrice Vaticana 1983², alla p. 36, ha ripreso la disposizione del n. 98 dell’Ordinamento generale della Liturgia delle Ore, nel seguente modo: “1. È opportuno che alla Messa della notte (del Natale) si faccia precedere la celebrazione dell’Ufficio delle letture, ordinando la liturgia nel modo seguente.

...

Dopo il saluto e una breve introduzione, si prosegue con la salmodia e le letture dell’Ufficio. Dopo la seconda lettura con il suo responsorio, si canta il «Gloria a Dio» e la Messa prosegue come al solito”.



Infatti, le disposizioni sulla forma della celebrazione della Messa sono rimaste invariate, cioè non è stata menzionata la possibilità di sostituire l'atto penitenziale con la salmodia del giorno, e non sono neanche state innovate le intenzioni della preghiera universale né la loro successione, ossia non sono state permesse espressamente le invocazioni riportate dalla Liturgia delle Ore in sostituzione della preghiera dei fedeli. Altrettanto si deve dire della possibilità di cantare l'inno dopo la comunione. Infatti, la norma del n. 56, j) non è stata modificata. Come si può intendere questo silenzio dal punto di vista del diritto canonico? Come una trascuratezza, un errore, un'imprecisione, un limite o come non accettazione della norma della Liturgia delle Ore? Di certo è che il nuovo Ordinario generale del Messale non ha ripreso tale disposizione, perciò dal punto di vista giuridico tale disposizione non è diventata la legge che determina la forma della celebrazione della Messa.

D'altra parte emerge il problema riguardante la liceità o meno della sostituzione dell'atto penitenziale, della preghiera universale con la salmodia e con le invocazioni della Liturgia delle Ore e del canto del *Benedictus* accompagnato dall'antifona propria.

La legislazione anteriore determinava che si dovevano osservare i riti e le cerimonie stabiliti dai libri liturgici per la celebrazione del sacro sacrificio della Messa e degli altri sacramenti²⁵. Questo principio generale era sviluppato da altre norme sui sacramenti, che richiedevano l'accurata osservanza dei riti e delle cerimonie prescritti nei libri rituali²⁶. Tuttavia questi libri stabilivano che quando una processione con un determinato rito precedeva la Messa si doveva omettere l'atto penitenziale²⁷. I riti e le cerimonie possono essere essenziali e accidentali. I primi sono richiesti per la validità e i secondi per la liceità.

Ai sensi di queste norme, il sacerdote dovrebbe celebrare la Messa secondo i riti e le cerimonie determinati dal Messale romano, e, di conseguenza, non avrebbe la possibilità di sostituire l'atto penitenziale con la salmodia, perciò tale

²⁵ CIC 17 c. 2: "Codex, plerumque, nihil decernit de ritibus et caeremoniis quas liturgici libri, ab Ecclesia Latina probati, servandas praecipunt in celebratione sacrosancti Missae sacrificii, in administratione Sacramentorum et Sacramentalium aliisque sacris peragendis. Quare omnes liturgicae leges vim suam retinent nisi earum aliqua in Codice expresse corrigatur".

²⁶ CIC 17 c. 733 §1: "In Sacramentis conficiendis, administrandis ac suscipiendis accurate serventur ritus et caeremoniae quae in libris ritualibus ab Ecclesia probatis praecipuntur".

²⁷ Ad esempio la Domenica delle Palme e il giorno della Presentazione del Signore.



sostituzione sarebbe contraria alle norme del Codice, che chiedeva espressamente l'osservanza dei riti sul sacrificio della Messa. La prassi contraria sarebbe un abuso illecito.

5. NORME DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO SULLA LITURGIA

Il Codice di diritto canonico, promulgato da Giovanni Paolo II, tratta delle leggi liturgiche in due circostanze diverse come nella legislazione anteriore: la prima riguarda il rapporto che le leggi liturgiche anteriori al Codice hanno con esso; la seconda comprende tutte le nuove disposizioni del Codice sulla liturgia e le azioni liturgiche.

5.1. *Le leggi liturgiche anteriori al Codice e il loro rapporto*

La norma generale che riguarda le leggi liturgiche anteriori al Codice è il can. 2 che recita così:

“Il Codice il più delle volte non definisce i riti, che sono da osservarsi nel celebrare le azioni liturgiche; di conseguenza le leggi liturgiche finora vigenti mantengono il loro vigore, a meno che qualcuna di esse non sia contraria ai canoni del Codice”.

Questo canone in primo luogo stabilisce come principio che le disposizioni del Codice prevalgono sulle leggi liturgiche contenute nei libri liturgici. In secondo luogo riconosce la validità delle norme liturgiche che non siano contrarie alle disposizioni del Codice. Di conseguenza, le norme liturgiche incompatibili con le disposizioni del Codice devono essere modificate o soppresse dai libri liturgici. Per questo motivo la S. Congregazione per i Sacramenti e il Culto Divino, dopo la promulgazione del Codice e prima della sua entrata in vigore, emanò un decreto ordinando la revisione dei libri liturgici²⁸.

²⁸ Cf. SACRA CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS ET CULTU DIVINO (= SCSCD), «Decretum “Promulgato Codice” quo variationes in novas editiones librorum liturgicorum ad normam “Codicis iuris ca-



È interessante far notare che il canone non richiede che le norme liturgiche siano espressamente dichiarate contrarie al Codice, come invece stabiliva la legislazione anteriore, giacché il Codice non tratta di tutte in modo particolare. Le norme liturgiche contenute nei Libri liturgici devono essere accomodate al Codice di Diritto Canonico.

5.2. *Le disposizioni del Codice sulla liturgia*

La maggior parte delle norme del Codice sulla liturgia si trova nel Libro IV *La funzione di santificare della Chiesa*, che tratta dei mezzi di santificazione, della liturgia e dei sacramenti, e che ha introdotto molti concetti di carattere teologico riguardanti la natura, insieme a quelli disciplinari sulla validità e liceità delle azioni liturgiche. All'inizio del Libro IV ci sono canoni di carattere generale, non inquadrati sotto nessun Titolo, che precedono le norme comuni sui sacramenti, e possono dirsi canoni introduttori.

In tal senso il c. 834 §1 afferma che la sacra liturgia è il modo peculiare mediante cui la Chiesa realizza la funzione di santificare. Il § 2 dello stesso canone determina che le condizioni necessarie per realizzare tale culto sono tre. La prima è che sia fatto in nome della Chiesa. La seconda è che sia realizzato da persone legittimamente incaricate. La terza è che tali azioni si realizzino mediante gli atti approvati dall'autorità della Chiesa. Com'è facilmente deducibile, le tre condizioni devono esistere simultaneamente.

Come applicazione della prima condizione, il c. 837 §1 determina che le azioni liturgiche non sono azioni private.

Come conseguenza della seconda condizione, il c. 907 stabilisce che il diacono e i laici non possono eseguire le azioni che sono proprie del sacerdote. La capacità del ministro riguarda la validità del sacramento.

La terza condizione si riferisce alla competenza dell'autorità della Chiesa. Detta competenza comprende l'emanazione delle norme che regolano la sacra liturgia, che spetta unicamente all'autorità (c. 838 §1), e la pubblicazione dei libri e la

nonici” nuper promulgati introducendae approbatur, 12.9.1983», in *Notitiae* 19 (1983) p. 540-541. Neanche questo decreto è stato pubblicato negli *AAS*, perciò gli si applica quanto è stato detto prima.



vigilanza perché le norme liturgiche siano osservate fedelmente ovunque (c. 838 §2). I libri liturgici devono essere legittimamente approvati (cf. c. 928).

Gli Ordinari del luogo devono provvedere che le preghiere e i pii esercizi siano pienamente conformi alle norme (c. 839 §2).

Per quanto riguarda le norme comuni sui sacramenti, il c. 841 stabilisce che la suprema autorità approva e definisce i requisiti per la loro *validità*, e che la stessa autorità, o un'altra competente, “*determina quegli elementi che riguardano la loro lecita celebrazione, amministrazione e recezione, nonché il rito da osservarsi nella loro celebrazione*”.

D'altra parte, il c. 846 §1 dispone che “*nella celebrazione dei sacramenti, si osservino fedelmente i libri liturgici approvati dalla competente autorità; perciò nessuno aggiunga, tolga o muti alcunché di sua iniziativa*”.

Queste norme mettono in chiaro che i libri liturgici, cioè i riti, o cerimonie, e la normativa che li regola, vale a dire i rispettivi Ordinamenti, o *Praenotanda* come si suol dire, sono un tutt'unico²⁹. In altre parole, la celebrazione dei sacramenti deve essere fatta secondo i riti e le disposizioni canoniche stabiliti per ciascuno di essi. Bisogna tenere conto che si tratta di leggi obbligatorie, non di semplici orientamenti o consigli. Ciò vuol dire che la legge liturgica non lascia la forma di celebrazione all'arbitrio del ministro.

Perciò il c. 846 §1 proibisce di aggiungere, togliere, omettere, o cambiare³⁰ quello che è stato prescritto per la celebrazione del sacramento. Sotto questo profilo è facilmente osservabile che la norma non lascia molto spazio alla creatività. Si potrebbe desumere che la non osservanza delle norme liturgiche stabilite e la loro modifica sia una mancanza di fedeltà, e, in ogni caso, un atto illecito ai sensi del c. 841.

A tal proposito vale la pena ricordare il magistero di Giovanni Paolo II: “*Sento perciò il dovere di fare un caldo appello perché, nella Celebrazione eucaristica, le*

²⁹ Ad esempio SCSCD, «Textus variationum in novas editiones librorum liturgicorum ad normam “Codici iuris canonici” nuper promulgati introducendarum, 12.9.1983», in *Notitiae* 19 (1983) p. 541-555. Nemmeno questo decreto è stato pubblicato negli *AAS*, perciò gli si applica quanto è stato detto prima.

³⁰ Queste tre proibizioni, che il c. 733 §1 della legislazione anteriore non specificava, sono state determinate dal CONCILIO ECUMENICO VATICANO II nella Costituzione sulla sacra liturgia *Sacrosanctum Concilium* 22 §3: “Quapropter nemo omnino alius etiamsi sit sacerdos, quidquam a proprio marte in Liturgia addat, demat, aut mutet”.



*norme liturgiche siano osservate con grande fedeltà. Esse sono un'espressione concreta dell'autentica ecclesialità dell'Eucaristia; questo è il loro senso più profondo*³¹.

5.3. *Applicazione di queste leggi alla celebrazione della Messa insieme con la Liturgia delle Ore*

La legge che regolava la celebrazione della Messa alla promulgazione del Codice era l'Ordinamento generale del 1975 esposto sopra, una normativa posteriore a quella della Liturgia delle Ore, della quale non faceva menzione alcuna. In altre parole, l'Ordinamento generale del Messale romano non teneva conto né della possibilità di recitare la salmodia del giorno nei riti di introduzione della Messa in sostituzione dell'atto penitenziale, né delle invocazioni della Liturgia delle Ore al posto delle intenzioni, prescritte dalla stessa norma. Non teneva conto nemmeno dell'inno *Benedictus*, mentre stabiliva espressamente che in determinate celebrazioni l'atto penitenziale si ometteva perché era sostituito da altre azioni liturgiche³².

In osservanza a queste norme del Codice, la Messa deve essere celebrata *fedelmente* secondo le stesse norme stabilite dal Messale. Questa fedeltà richiede al ministro sacro di *non aggiungere, non omettere o non mutare* alcunché (c. 846 §1). Orbene, recitare la salmodia del giorno in sostituzione dell'atto penitenziale rientra sotto la proibizione del citato canone perché aggiunge, omette e modifica i riti iniziali. Pertanto, anche se tale modifica era prevista dall'Ordinamento generale della Liturgia delle Ore, ma non prevista né regolata dall'Ordinamento generale del Messale romano, in quanto legge posteriore, tale modifica non poteva essere fatta ai sensi del c. 846 §1, perché era un atto illecito, una prassi abusiva. Ugualmente si deve dire delle invocazioni della Liturgia delle Ore in sostituzione della preghiera universale, e della recita del *Benedictus* accompagnato dall'antifona corrispondente.

³¹ Cf. JOANNES PAULUS PP. II, «Littera Encyclica "Ecclesia de Eucharistia"». Cunctis Catholicae Ecclesiae episcopis presbyteris et diaconis viris et mulieribus consecratis omnibusque christifidelibus laicis de Eucharistia eiusque necessitudine cum Ecclesia, 17.4.2003», in *AAS* 95 (2003) n. 52 p. 468.

³² Ad esempio il giorno della Presentazione del Signore, la benedizione delle candele e la processione sostituiscono l'atto penitenziale. Altrettanto il Mercoledì delle Ceneri si omette l'atto penitenziale perché è sostituito dal rito di imposizione delle ceneri.



La ragione è che le disposizioni del n. 94 dell'Ordinamento generale della Liturgia delle Ore in rapporto al Messale romano non sono rimaste in vigore perché incompatibili con le norme del Codice. Di conseguenza dovevano essere derogate.

Il c. 846 § 1 è la norma che prevale sugli Ordinamenti generali dei libri liturgici, e siccome non risulta abrogata o derogata, e neanche sottomessa a un'interpretazione autentica, rimane pertanto in vigore. Però ciò potrebbe richiedere un aggiustamento delle disposizioni dei libri liturgici nei casi in cui concedono al ministro possibili adattamenti.

Giovanni Paolo II redarguiva severamente su questi aspetti: “*Si comprende, da quanto detto, la grande responsabilità che hanno, nella Celebrazione eucaristica, soprattutto i sacerdoti, ai quali compete di presiederla in persona Christi, assicurando una testimonianza e un servizio di comunione non solo alla comunità che direttamente partecipa alla celebrazione, ma anche alla Chiesa universale, che è sempre chiamata in causa dall'Eucaristia*”³³.

6. TERZA *EDITIO TYPICA* DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEL MESSALE ROMANO *INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI DEL 2000*

Soltanto 25 anni dopo l'ultima legge sul Messale romano è stata emanata un'altra legge. Questo fatto è un poco sorprendente se si pensa alla permanenza secolare della legislazione tridentina sulla materia, perciò appare conveniente e opportuno accennare alle cause motivanti la nuova legge.

6.1. *Le cause o motivazioni*

Questa terza edizione tipica dell'*Institutio generalis Missalis romani* trae la sua origine dallo sviluppo della riforma liturgica attraverso i documenti pontifici e i libri liturgici³⁴ promulgati dopo il 1975, tra i quali spicca il Codice di diritto

³³ Cf. JOANNES PAULUS PP. II, «Litt. Enc. “*Ecclesia de Eucharistia*”... » cit. n. 52 pp. 467-468.

³⁴ Ci si riferisce all'*Ordo lectionum missae*, seconda edizione tipica del 1981, al *Codex iuris canonici* del 1983, all'*Ordo dedicationis ecclesiae et altaris* del 1977, al *Caeremoniale episcoporum* del 1984, al



canonico, che, com'è stato indicato, ha comportato la necessità di rivedere o correggere i libri liturgici, tra i quali il Messale romano. Tale aspetto correttivo può essere stato causato da un'interpretazione del nuovo rito evidentemente ritenuta abusiva. Sotto questo profilo si deve intendere questo sfogo di Giovanni Paolo II: *“Occorre purtroppo lamentare che, soprattutto a partire dagli anni della riforma liturgica post-conciliare, per un malinteso senso di creatività e di adattamento, non sono mancati abusi, che sono stati motivo di sofferenza per molti. Una certa reazione al «formalismo» ha portato qualcuno, specie in alcune regioni, a ritenere non obbliganti le «forme» scelte dalla grande tradizione liturgica della Chiesa e dal suo Magistero e a introdurre innovazioni non autorizzate e spesso del tutto sconvenienti”*³⁵. Perciò *“ho chiesto ai Dicasteri competenti della Curia Romana di preparare un documento più specifico, con richiami anche di carattere giuridico, su questo tema di grande importanza”*³⁶.

In ottemperanza a questo mandato la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha emanato l'istruzione *Redemptionis sacramentum*³⁷ su alcuni aspetti che si devono osservare ed evitare circa la Santissima Eucaristia. La finalità di questa istruzione non è di *“offrire l'insieme delle norme riguardanti la Santissima Eucaristia, quanto piuttosto di riprendere con tale Istruzione alcuni elementi, che risultano tuttora validi nella normativa già esposta e stabilita, per rafforzare il senso profondo delle norme liturgiche, e indicarne altri che spieghino e completino i precedenti”*³⁸. Un'altra finalità è correggere gli abusi³⁹ che contribuiscono

De benedictionibus del 1984, al *De ordinatione episcopi, presbyterorum et diaconorum* del 1990, all'*Ordo celebrandi matrimonium* del 1990, alla Circolare sulla preparazione della Pasqua del 1988, alla Lettera Apostolica *Vicesimus quintus annus* del 1988, all'Istruzione sulla inculturazione e la liturgia romana del 1994 e, da ultimo, all'Istruzione interdicasteriale sulla collaborazione dei laici nel ministero dei presbiteri del 1998. Cf. TAMBURRINO, F. P. - SODI, M., «Una rinnovata Institutio Generalis per la terza edizione del Missale romanum. Interrogativi e prospettive», in *Rivista Liturgica* 88 (2001) p. 22.

³⁵ Cf. JOANNES PAULUS PP. II, «Litt. Enc. “Ecclesia de Eucharistia”...» cit. n. 52 p. 468.

³⁶ Cf. JOANNES PAULUS PP. II, «Litt. Enc. “Ecclesia de Eucharistia”...» cit. n. 52 p. 468.

³⁷ Cf. CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM (= CCDDS), «Instructio “Redemptionis sacramentum”». De quibusdam observandis et vitandis circa sanctissimam Eucharistiam, 25.3.2004», in *AAS* 96 (2004) pp. 549-601.

³⁸ Cf. CCDDS, «Instructio “Redemptionis sacramentum”...» cit. p. 550.

³⁹ CCDDS, «Instructio “Redemptionis sacramentum”...» cit. p. 550: «Tuttavia, «non mancano delle ombre». Non si possono, pertanto, passare sotto silenzio gli abusi, anche della massima gravità, contro la natura della Liturgia e dei sacramenti, nonché contro la tradizione e l'autorità della Chiesa...



a oscurare la retta fede e la dottrina cattolica⁴⁰, e non di rado si radicano in un falso concetto di libertà⁴¹ e nell'ignoranza⁴². Quest'ultima potrebbe riguardare la stessa normativa liturgica, sia nella causa delle modalità della sua pubblicazione, che nell'ignoranza generale dei fedeli riguardo la nuova forma liturgica stabilita dalla Chiesa. Altra causa potrebbe essere la normativa non completa e non ben armonizzata tra i vari Ordinamenti.

Questo dimostra che il disordine liturgico non si può negare e le cause sono varie: una di esse potrebbe essere la modalità della loro pubblicazione non fatta nel modo proprio delle leggi, com'è stato segnalato, dalla quale si è potuto sviluppare la tendenza all'inosservanza.

6.2. *L'ultima legge sulla celebrazione della Messa*

Il nuovo *Ordinamento generale del Messale romano* fu approvato da Giovanni Paolo II l'11 gennaio 2000, e promulgato e dichiarato terza edizione tipica dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti con un decreto⁴³ il 20 aprile 2000⁴⁴; entrò in vigore nella solennità del Corpo e Sangue dello stesso anno 2000, e venne reso di pubblico dominio nel mese di luglio dello stesso anno. Questo nuovo Ordinamento sostituisce, cioè abroga quello del 1975, perché ha riordinato tutta la materia, ha chiarito punti incerti e ha ovviato a taluni abusi introdotti in svariate fasi della prassi. Insomma, il nuovo Messale è stato cambiato e arricchito di nuovi formulari, ripresi dai libri anteriori, come

In alcuni luoghi gli abusi commessi in materia liturgica sono all'ordine del giorno, il che ovviamente non può essere ammesso e deve cessare”.

⁴⁰ Cf. CCDDS, «Instructio “Redemptionis sacramentum”...» cit. p. 551.

⁴¹ Cf. CCDDS, «Instructio “Redemptionis sacramentum”...» cit. p. 551.

⁴² Cf. CCDDS, «Instructio “Redemptionis sacramentum”...» cit. p. 552.

⁴³ Cf. CCDDS, «Decretum “Tertio ineunte millenio”». Tertia editio Missalis Romani declaratur typica, 20.4.2000», in GUTIÉRREZ, A., *Leges Ecclesiae* 10, Roma 2010, n. 5975 coll. 16022 et ID., «Institutio Generalis Missalis Romani, 20.4.2000», in *Ibid.*, n. 5975 coll. 16022-16086. Non pubblicato negli AAS.

⁴⁴ Così recita infatti testualmente l'intestazione del documento: *Institutio Generalis Missalis Romani quam Summus Pontifex Ioannes Paulus II die 11 mensis ianuarii 2000 novam editionem Missalis Romani benigne approbavit, Congregatio de Culto Divino et Disciplina Sacramentorum die 20 mensis aprilis promulgavit, typicam declaravit et typis mandari curavit.*



il Sacramentario Gelasiano o il Messale del 1962⁴⁵. Tuttavia, com'è stato detto prima, neanche detto Ordinamento generale è stato pubblicato negli *AAS*, e secondo la disposizione dello stesso decreto la sua versione nelle lingue vernacole, la cui promulgazione e pubblicazione deve essere prima riconosciuta dalla Sede Apostolica, è stata lasciata alle singole Conferenze episcopali. Pertanto, tale Ordinamento entrerà in vigore dopo aver compiuto questo iter normativo (cf. c. 455 §2).

Questa novità normativa esige un'analisi approfondita, un attento confronto con il testo precedente al fine di individuare le differenze. Tale confronto ha rivelato che non mancano le sorprese sia in senso positivo che negativo o per lo meno dubitativo, che possono suscitare alcuni interrogativi⁴⁶.

La struttura dell'Ordinamento, in generale, potrebbe dirsi uguale alla precedente; tuttavia introduce cambiamenti rilevanti, tra i quali si può indicare l'inserimento del Capitolo IX su *Gli adattamenti che sono della competenza di Vescovi e delle Conferenze episcopali*. Così si è passato da 340 a 399 paragrafi, anche perché i numeri del *Proemium* sono stati integrati nella numerazione progressiva⁴⁷, dando all'intero impianto un'armonizzazione positiva dato che era un desiderio già manifestato dagli studiosi riguardo al precedente Ordinamento.

Il contenuto dell'Ordinamento in parte è nuovo, in parte modificato, in altra completato e risulta anche omissivo. Alcune questioni possono far discutere, ma risultano positive alcune precisazioni⁴⁸.

Per quanto riguarda la nostra materia, l'avvertenza è che essa è trattata nel Capitolo II, che conserva la stessa dicitura del precedente, tuttavia, in considerazione del fatto della revisione, presenta qualche complemento.

D'altra parte, tenendo presente che si tratta di una legge nuova, appare necessario considerare sia le differenze che le coincidenze dalla prospettiva giuridica

⁴⁵ Cf. TAMBURRINO, F. P. - SODI, M., «Una rinnovata Institutio Generalis per la terza edizione...» *cit.* p. 24.

⁴⁶ Cf. TAMBURRINO, F. P. - SODI, M., «Una rinnovata Institutio Generalis per la terza edizione...» *cit.* p. 20.

⁴⁷ Nell'*Institutio generalis* del 1975 il n. 1 è del Capitolo I senza contare gli 11 del *Proemium*, mentre nell'*Institutio generalis* del 2000 ha incorporato i numeri del *Proemium*, che sono più numerosi, in moto tale da variare la numerazione anteriore.

⁴⁸ Cf. TAMBURRINO, F. P. - SODI, M., «Una rinnovata Institutio Generalis per la terza edizione...» *cit.* p. 20.



del can. 20, e dalle altre norme canoniche sulla liturgia. In altre parole, l'Ordinamento generale deve essere inteso secondo i principi del diritto. In concreto, si possono ricordare quelli riguardanti l'autorità per emanare le leggi liturgiche, i libri liturgici e la loro pubblicazione ai sensi del can. 8, e quello del c. 846 §1, al fine di garantirne la sicurezza giuridica ed evitare dubbi e confusioni. Tale sicurezza, infatti, si ottiene con la pubblicazione in modo ufficiale riconosciuto e stabilito. La ragione è semplice: se si vuole che i libri liturgici siano osservati fedelmente, la prima condizione, assolutamente necessaria, è la loro conoscenza. Il modo più pratico e sicuro è la pubblicazione negli *Acta Apostolicae Sedis* o un altro modo, espressamente determinato, la cui diffusione permetta di raggiungere il massimo dei destinatari.

Sempre riguardo alla legge un secondo principio è la sua obbligatorietà e, conseguentemente, la necessità della sua osservanza. La legge diventa obbligatoria una volta entrata in vigore, cioè al termine della vacanza; se viene pubblicata negli *AAS* senza alcuna disposizione particolare, la legge entra in vigore nei tre mesi; se invece viene pubblicata in altro modo, è necessario determinarne con chiarezza la natura, e ugualmente deve essere espressamente stabilita la data di entrata in vigore, perché se non si sa quando la legge è obbligatoria, essa non può regolare gli atti delle persone, cioè sarebbe un dubbio di diritto (c. 14).

In questa prospettiva, Giovanni Paolo II insegna che *“anche nei nostri tempi, l'obbedienza alle norme liturgiche dovrebbe essere riscoperta e valorizzata come riflesso e testimonianza della Chiesa una e universale, resa presente in ogni celebrazione dell'Eucaristia. Il sacerdote che celebra fedelmente la Messa secondo le norme liturgiche e la comunità che a queste si conforma dimostrano, in un modo silenzioso ma eloquente, il loro amore per la Chiesa”*⁴⁹.

6.3. *Linno e la salmodia delle Lodi, dell'Ora media o dei Vespri recitati al posto dell'introito e dell'atto penitenziale*

La norma corrispondente al n. 24 degli Ordinamenti generali del 1970 e 1975 è il n. 46, che dispone in questi termini:

⁴⁹ Cf. JOANNES PAULUS PP. II, «Litt. Enc. “*Ecclesia de Eucharistia*”... » cit. n. 52 p. 468.



“I riti che precedono la Liturgia della Parola, cioè l’introito, il saluto, l’atto penitenziale, il Kyrie eleison, il Gloria e l’orazione (o colletta), hanno un carattere di inizio, di introduzione e di preparazione.

Scopo di questi riti è che i fedeli, riuniti insieme, formino una comunità, e si dispongano ad ascoltare con fede la parola di Dio e a celebrare degnamente l’Eucaristia.

In alcune celebrazioni, connesse con la Messa secondo le norme dei libri liturgici, si omettono i riti iniziali o si svolgono in maniera particolare”.

Anzitutto appare conveniente e opportuno rilevare che questa legge ha ripreso la norma anteriore e ha introdotto l’ultimo paragrafo che contiene un’eccezione sui riti di introduzione. Di questa novità si tratterà fra poco.

D’altra parte, è interessante far notare che l’*Institutio generalis Missalis romani* al n. 46 usa la parola *praecedunt* con lo stesso significato di andare innanzi, con la particolarità che si riferisce ai riti di introduzione alla Liturgia della Parola e non alla Messa come invece fa il n. 94, trascritto sopra, della Liturgia delle Ore. Sotto questo profilo, l’espressione *precedono immediatamente la Messa* del n. 94 della Liturgia delle Ore non sembrerebbe molto precisa. Infatti, se sono precedenti, non farebbero parte dei riti iniziali della Messa, e, di conseguenza, non potrebbero sostituirli. Questa potrebbe essere una causa per cui l’Ordinamento generale del Messale romano del 1975 non ha considerato e determinato la possibilità di sostituzione dei riti iniziali con quelli della liturgia delle Ore.

Secondo il n. 46 i riti di introduzione sono l’introito, il saluto, l’atto penitenziale, il Kyrie eleison, il Gloria e l’orazione (o colletta), che hanno un carattere di inizio, di introduzione e di preparazione alla liturgia della Parola. Pertanto, questi riti formano parte della Messa, e sono perciò considerati nelle forme di celebrazione della Messa. Il nuovo Ordinamento mantiene le tre forme già indicate e riafferma che la Messa conventuale o della comunità non è una forma di celebrare la Messa⁵⁰. Non c’è quindi niente da aggiungere su quest’aspetto.

Per quanto riguarda la novità normativa sopra indicata, bisogna segnalare che essa è di notevole rilevanza per due motivi fondamentali tra loro connessi. Anzitutto perché detta eccezione è stata introdotta, e poi, consequenzialmente,

⁵⁰ Cf. CCDDDS, «*Institutio Generalis Missalis Romani...*» cit. n. 114 coll. 16047.



perché permette di chiarire la situazione precedente. Per questo è necessario fare un'attenta analisi del testo in questione.

L'eccezione prevista consiste nell'omissione o nello svolgimento particolare dei riti di introduzione della Messa perché al loro posto si realizza un'altra azione. Il testo normativo dice che l'eccezione è valida soltanto per alcune celebrazioni connesse con la Messa; di conseguenza la celebrazione che non è connessa con la Messa, per sua natura, non rientra in questa eccezione. Inoltre, dalla formulazione si evince che essa non è una forma ordinaria. In secondo luogo si dice che deve essere espressamente determinata dai libri liturgici, come accade con qualsiasi eccezione. Quali siano questi libri, la norma non ne fa menzione; tuttavia è facilmente deducibile che si tratti dei rituali dei sacramenti, delle esequie, della professione religiosa, della Liturgia delle Ore e di altri, che non interessano direttamente il nostro argomento.

Ai sensi di questa norma si potrebbe dunque dire che viene riconosciuta la possibilità di recitare l'inno e la salmodia delle Lodi, dell'Ora media, o dei Vespri del giorno, al posto dell'introito e dell'atto penitenziale così com'è disciplinato. Conseguentemente, la mancanza di questa norma espressa nell'Ordinamento generale anteriore, com'è stato esposto, non permetteva di fare lecitamente la sostituzione che consente invece la norma vigente. D'altra parte questa disposizione è di grande rilevanza perché ha rimediato alla situazione d'incertezza giuridica, se così si può dire, che la norma anteriore poteva originare, e d'altro canto, sotto questo profilo e, ovviamente dal c. 846 §1, consente di considerarla incompleta, o lacunosa.

A questo si aggiunge un altro problema, come quello della traduzione del *Missalis romanum* contenente l'*Institutio generalis Missalis romani* alle lingue vernacole delle diverse nazioni! E son passati più di dieci anni!

6.4. *Preghiera universale dei fedeli*

Sulla preghiera universale dei fedeli, oggetto diretto dello studio, il nuovo Ordinamento generale dispone nel n. 69 quanto segue:

“Nella preghiera universale, o preghiera dei fedeli, il popolo, risponde in certo modo alla parola di Dio accolta con fede e, esercitando il proprio sacerdozio



battesimale, offre a Dio preghiere per la salvezza di tutti. È conveniente che nelle Messe con partecipazione di popolo vi sia normalmente questa preghiera, nella quale si elevino suppliche per la santa Chiesa, per i governanti, per coloro che portano il peso di varie necessità, per tutti gli uomini e per la salvezza di tutto il mondo”.

Il n. 70 stabilisce la successione delle intenzioni mantenendo la norma anteriore. E il n. 71 determina come devono essere le intenzioni, con queste parole:

“Spetta al sacerdote celebrante guidare dalla sede la preghiera. Egli la introduce con una breve monizione, per invitare i fedeli a pregare, e la conclude con un’orazione. Le intenzioni che vengono proposte siano sobrie, formulate con una sapiente libertà e con poche parole, ed esprimano le intenzioni di tutta la comunità”.

Per quanto riguarda questi due numeri 69 e 71, occorre dire che essi hanno introdotto alcune precisazioni sulla preghiera dei fedeli, ma nessuna eccezione come quella del n. 46, e hanno anche mantenuto la loro sistemazione come una parte della Liturgia della Parola. Infatti, l’epigrafe B) *Liturgia della Parola* (nn. 55-71) comprende i seguenti elementi: il silenzio, le letture bibliche, il salmo responsoriale, l’acclamazione prima della lettura del Vangelo, l’omelia, la professione di fede e la preghiera universale. È osservabile che tali elementi compongono un’unità, il che vuol dire che sono interdipendenti ovvero che tra di loro esiste una relazione causa-effetto.

Infatti, una conseguenza diretta è stata l’inclusione dell’espressione “*risponde in certo modo alla parola di Dio accolta con fede*”, come una precisazione e complemento al testo anteriore, per indicare l’unità della preghiera universale con la Parola di Dio⁵¹. Per questo detta preghiera è stata ritenuta come una corrispon-

⁵¹ L’origine di quest’inclusione è il n. 30 dell’*Ordinamento delle letture della Messa*, 21 gennaio 1981, che recita così: “Nella preghiera universale l’assemblea dei fedeli, alla luce della parola di Dio, alla quale in un certo modo risponde, prega di norma per le necessità di tutta la Chiesa e della comunità locale, per la salvezza di tutto il mondo, per coloro che si trovano in difficoltà di vario genere e per determinati gruppi di persone.

Sotto la guida dello stesso celebrante... il popolo, esercitando il proprio sacerdozio battesimale, offre a Dio ... in modo che, dopo aver portato in se stesso a maturazione i frutti della liturgia della Parola, possa passare a una più degna celebrazione della liturgia eucaristica” (cf. *Missale Romanum ex*



denza, una risposta alla Parola di Dio (n. 69), sia alle letture previe al Vangelo sia allo stesso Vangelo della liturgia del giorno. In altre parole, la fonte della preghiera universale o dei fedeli nella Messa sono le letture bibliche. Ciò esprime la natura ecclesiale e il carattere dell'universalità della preghiera dei fedeli, come diceva Giovanni Paolo II, ed elimina la tendenza a una riduzione individualista.

Allo scopo di evitare un tale pericolo, il legislatore ha indicato le intenzioni che devono guidare tale preghiera e anche la successione con cui devono essere fatte. L'ordine tuttavia può essere modificato in alcune circostanze, come la celebrazione di alcuni sacramenti (n. 70). Questa disposizione mette in chiaro che non si deve cambiare il contenuto, cioè le intenzioni. D'altra parte stabilisce il contenuto delle invocazioni, Chiesa, governanti, ecc., e l'ordine di presentazione; l'Ordinamento non lascia molto spazio all'iniziativa personale e alla creatività.

Per questo motivo il n. 71 ha indicato come devono essere fatte le invocazioni, cioè *“siano sobrie, formulate con una sapiente libertà e con poche parole, ed esprimano le intenzioni di tutta la comunità”*. Questa disposizione mette in chiaro che dette preghiere non sono state sempre fatte nel modo adeguato, sia per la lunghezza, sia per l'imprecisione e sia per l'improvvisazione. Anche questa norma tende ad evitare di considerare l'azione liturgica come una proprietà privata della comunità, come ha avvertito Giovanni Paolo II: *“La liturgia non è una proprietà privata di qualcuno, né del celebrante né della comunità nella quale si celebrano i Misteri”*⁵².

Conseguentemente, la non menzione da parte della norma delle invocazioni della Liturgia delle Ore non può essere ritenuta una trascuratezza o dimenticanza, bensì una scelta conforme al contenuto della liturgia della Parola, nella quale sono stati introdotti notevoli aggiustamenti, soprattutto di carattere dottrinale.

Sotto questo profilo si comprende che questi numeri non abbiano fatto menzione alcuna alla possibilità di dire le invocazioni della Liturgia delle Ore in sostituzione di quelle previste dai formulari ordinari, come invece fa il n. 94 della Liturgia delle Ore, perché quelle non hanno come fondamento diretto la Parola di Dio proclamata immediatamente nella Messa, e, d'altra parte, le intenzioni riportate dalla Liturgia delle Ore di solito non coincidono sul contenuto con quel-

Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. Ordo Lectionum Missae, Città del Vaticano 1981², n. 30).

⁵² Cf. JOANNES PAULUS PP. II, «Litt. Enc. *“Ecclesia de Eucharistia”*... » cit. n. 52 p. 468.



le della Messa. Pertanto, da questo punto di vista, dette invocazioni difficilmente potrebbero essere una risposta adeguata alla Parola di Dio. D'altra parte, l'orazione conclusiva delle invocazioni può essere la stessa della colletta della Messa, mentre i formulari contengono orazioni differenti. Pertanto, anche quest'aspetto è contrario alla sostituzione della preghiera universale con le invocazioni.

Atteso quanto detto, si comprende che l'Ordinamento generale del Messale romano non abbia introdotto un'eccezione alle disposizioni sulla preghiera universale, come invece ha fatto il n. 46. Orbene, se non è ammessa tale possibilità, allora ciò significa che le disposizioni di detti numeri devono essere osservate ai sensi del c. 846 §1. Sotto questo profilo va esclusa la sostituzione della preghiera universale con le invocazioni della Liturgia delle Ore, anche se ciò non esclude che qualcuna di esse possa essere detta se è corrispondente alla celebrazione. Pertanto, la disposizione del 94 dell'Ordinamento generale della Liturgia delle Ore su questo elemento è da ritenere priva di valore giuridico.

6.5. Canto del "Benedictus" o del "Magnificat" accompagnato dall'antifona

Per quanto riguarda il canto del *Benedictus* o del *Magnificat* dopo la comunione, i numeri 88 e 164 non hanno introdotto variazione alcuna, riguardo ai numeri 56, j) e 121 del Regolamento anteriore. Pertanto tutto quello che è stato esposto su questi ultimi numeri, si applica anche alle disposizioni della terza edizione tipica del Regolamento generale del Messale romano.

CONCLUSIONI

La celebrazione della santa Messa unita a quella della Liturgia delle Ore è disciplinata in vario modo da diversi *ordines* emanati in questi ultimi quaranta anni. Ciò ha richiesto lo studio cronologico degli Ordinamenti allo scopo di individuare le disposizioni che sono state derogate e modificate da quest'evoluzione normativa.

1. Il primo Ordinamento generale del Messale romano (1970), riformato secondo i decreti del Concilio Vaticano II, stabilisce le singole parti della Messa: i riti di introduzione, la liturgia della Parola con la preghiera universale dei fedeli e



le diverse intenzioni, la liturgia eucaristica e il rito di conclusione, e la forma della sua celebrazione. In essa non considera la possibilità di sostituire alcuni elementi né l'unione della Liturgia delle Ore alla celebrazione della Messa.

D'altra parte il Codice di Diritto Canonico del 1917 stabiliva che nella celebrazione dei sacramenti, i riti e le cerimonie contenuti nei libri liturgici approvati dovevano essere accuratamente osservati, cioè non permetteva modifiche.

2. L'Ordinamento generale della Liturgia delle Ore (1971) ha introdotto la possibilità di unire l'ufficio divino con la santa Messa. Questa unione prevede quattro momenti: l'inno e la salmodia possono sostituire l'introito e l'atto penitenziale della Messa; le invocazioni possono essere dette al posto della preghiera dei fedeli secondo i formulari approvati, e, infine, la recita del *Benedictus* o *Magnificat* con l'antifona dopo la comunione.

3. Il secondo Ordinamento generale del Messale romano (1975) non ha recepito queste disposizioni dell'Ordinamento della Liturgia delle Ore. Pertanto, ai sensi delle norme canoniche vigenti, la celebrazione della santa Messa doveva essere fatta secondo le disposizioni del Messale. Siccome questo non prevedeva la possibilità di unire la Liturgia delle Ore alla celebrazione della Messa, allora tale unione si dovrebbe considerare come un atto illecito, un abuso.

4. Il Codice di Diritto Canonico (1983) poi ha stabilito che le disposizioni del Codice prevalgono sulle norme liturgiche, che devono essere accomodate al medesimo (c. 2). Riguardo alla celebrazione dei sacramenti determina che essi siano celebrati secondo i libri liturgici e che nessuno aggiunga, tolga o muti niente (c. 846 §1). Siccome questa norma non è stata né derogata né sottoposta a interpretazione autentica alcuna, essa è ancora pienamente in vigore. Orbene, l'Ordinamento del Messale del 1975 non prevedeva l'unione della Liturgia delle Ore alla celebrazione della Messa, conseguentemente, tale unione sarebbe un atto illecito, un abuso, ai sensi del c. 846 §1.

5. Infine, il terzo Ordinamento generale del Messale romano (2000) ha modificato, completato, omesso e introdotto novità. Tra queste si trova la possibilità, come eccezione, di svolgere i riti di introduzione in modo diverso dall'ordinario, secondo i libri liturgici. In questa prospettiva si possono sostituire l'introito e l'atto penitenziale della Messa con l'inno e la salmodia della Liturgia delle Ore.

Sulla preghiera universale dei fedeli l'Ordinamento non ha modificato la norma anteriore, cioè non ha introdotto né variazioni sulle intenzioni né alcuna eccezione, bensì ha precisato meglio il suo significato e la sua ragione. Infatti,



ha chiarito che la preghiera universale dei fedeli è una risposta alla parola di Dio ascoltata e accolta. Questo nesso causale non si dà nelle invocazioni della Liturgia delle Ore, dove tra l'altro non si legge il Vangelo, perciò non sono adatte alla liturgia della Parola. Di conseguenza, l'Ordinamento del Messale non ha espressamente introdotto alcuna eccezione come ha fatto invece nel caso dei riti di introduzione, cioè non ha ammesso la possibilità di sostituire la preghiera universale dei fedeli con le invocazioni della Liturgia delle Ore. Pertanto si deve desumere che, ai sensi dei cann. 2 e 846 §1, la disposizione del n. 94 dell'Ordinamento generale della Liturgia delle Ore su questo aspetto è derogata, è cioè priva di valore giuridico, e, di conseguenza, sostituire la preghiera universale dei fedeli con le invocazioni della Liturgia delle Ore non è permesso, ossia tale sostituzione è un atto illecito, un abuso.

Infine, sul canto del *Benedictus* o del *Magnificat* e la relativa antifona dopo la comunione, l'Ordinamento non dice nulla. Entrambi possono essere recitati sempre come un canto di lode, ma quando ad essi si unisce la Liturgia delle Ore, è obbligatorio recitali con la relativa antifona.

